



*personalmente efficace, tecnicamente efficiente.*

## In questo numero:

Personale

**1** Una tantum di 200 euro a luglio, i chiarimenti Inps

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: [segreteria@ilpersonalepa.it](mailto:segreteria@ilpersonalepa.it)  
[www.ilpersonalepa.it](http://www.ilpersonalepa.it)

*Personale*

## Una tantum di 200 euro a luglio, i chiarimenti Inps

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Nella busta paga di luglio arriva un'indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti che abbiano beneficiato della riduzione dei contributi in almeno una mensilità da gennaio ad aprile (la circolare Inps allarga il periodo al 23 giugno). Per poter ricevere il bonus è il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione. L'Inps ha fornito le istruzioni specifiche con la circolare n. 74 del 24/06/2022 e con i messaggi n. 2397 del 13 giugno 2022, n. 2505 del 21/06/2022 e n. 2559 del 24/06/2022.*

*Si riporta l'articolo pubblicato in precedenza integrato con le nuove indicazioni fornite dall'istituto di previdenza.*

### **L'indennità una tantum ai dipendenti**

Ai lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre (con proroga al 23 giugno), abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% per almeno un mese hanno diritto a un'indennità una tantum di 200 euro da pagare nella retribuzione erogata nel mese di luglio.

L'art. 31 del D.L. 50/2022 (pubblicato nella G.U. n. 114 del 17/05/2022) ha previsto l'erogazione di un'indennità *una tantum* per far fronte all'emergenza energetica collegata alla congiuntura politica ed economica.

Gli onerosi adempimenti gestionali vengono ancora una volta messi sulle spalle dei datori di lavoro a pochissimi mesi dalla non semplice applicazione della riduzione dei contributi dello 0,80% (pochi spiccioli).

La circolare 73/2022 chiarisce che l'importo non deve essere rapportato al part-time. L'indennità viene riconosciuta una sola volta e non è soggetta ad alcun vincolo reddituale autonomo, se non il limite di euro 2.962 di imponibile previdenziale in almeno una mensilità nel periodo gennaio-aprile con proroga al 23 giugno. Inoltre, non può essere conguagliata nei mesi successivi. Questo vincolo pone non pochi problemi legati al fatto che in alcuni casi non è facile capire se l'indennità può essere erogata o meno.

### **...e agli altri beneficiari**

L'art. 32 prevede l'erogazione dell'indennità anche ai seguenti soggetti:

- titolari trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, reddito Irpef 2021 non superiore a 35.000 euro (al netto di TFR, abitazione principale ed arretrati a tassazione separata). L'indennità verrà erogata dall'Inps con la mensilità di luglio (c. 1-7);
- lavoratori domestici con contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (c. 8). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;

- titolari di Naspi o DisColl nel mese di giugno 2022 (c. 9). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- titolari di disoccupazione agricola nel 2022 di competenza 2021 (c. 10). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- titolari di contratti di co.co.co. attivi alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla gestione separata e privi di altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro nel 2021 (c. 11). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici;
- lavoratori stagionali del turismo, di stabilimenti balneari, dello sport e dello spettacolo che, nel 2021, abbiano beneficiato delle specifiche indennità previste per i predetti settori ai sensi dell'art. 10, c. 1-9, D.L. 69/2021 e dell'art. 42 D.L. 73/2021) (c. 12). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno almeno 50 giornate con reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro nel 2021 (c. 13). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e reddito derivante dai suddetti rapporti inferiore a 35.000 euro (c. 14). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- titolari di contratti di prestazione occasionale nel 2021, privi di partita iva, (art. 2222 c.c.) con l'accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 e privi di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria. non sono previsti vincoli reddituali (c. 15). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- venditori a domicilio titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla gestione separata con reddito 2021 con reddito derivante dalle predette vendite inferiore a euro 5.000 (c. 16). Il pagamento verrà effettuato dall'Inps a domanda;
- nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza (c. 18). L'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio.

Nelle casistiche indicate nei commi da 9 a 16 l'indennità verrà corrisposta direttamente dall'Inps dopo che i datori di lavoro avranno inviato le denunce contenenti gli importi erogati.

### **La mensilità nella quale riconoscere il bonus**

Il dato letterale non sembrerebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi. L'art. 31 prevede che l'indennità viene "riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022". Inoltre specifica che "nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità (...) è compensato attraverso la denuncia" UniEmens.

L'interpretazione lettera porta ad una sola conclusione: l'indennità va inserita nel cedolino "erogato" a luglio. Il termine "erogato" rappresenta una indicazione di cassa e non di competenza. Ordinariamente, nella PA il 27 luglio si paga la mensilità di luglio. Per i tempi determinati e soprattutto per i supplenti solitamente il 10 di luglio si paga la mensilità di competenza di giugno.

Il messaggio Inps n. 2397/2022, fornendo le prime indicazioni per il recupero dell'indennità nel flusso UniEmens, chiariva che la compensazione poteva essere effettuata solo nel mese di luglio e l'importo doveva essere recuperato sul versamento in F24EP relativo alla Cpdel. A tal fine veniva introdotto il codice 35 da indicare esclusivamente nell'UniEmens di luglio 2022. Da queste indicazioni sembrava dedursi che la lettera della norma venisse in parte superata in quanto il codice 07 come mese di riferimento nella PosPA dell'UniEmens sembrava indicare un principio di competenza e non di cassa.

Con il successivo messaggio n. 2505 del 21/06/2022 l'istituto di previdenza, sentito anche il Ministero del lavoro, cambia in parte orientamento.

In primo luogo, venivano confermate le prime del precedente messaggio specificando che "la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità è quella di competenza del mese di luglio 2022". Tuttavia, a questa ipotesi, se ne affianca una seconda secondo la quale il riconoscimento del bonus può avvenire anche nel cedolino di giugno pagato a luglio "in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL". Per rendere concreta questa interpretazione veniva introdotta la possibilità di indicare il recupero sia nell'UniEmens di giugno che in quella di luglio.

Ne consegue che il messaggio in commento di fatto apre la strada ad un'interpretazione più vicina alla lettera della norma: la mensilità pagata a luglio di competenza di luglio va nell'UniEmens dello stesso mese mentre la mensilità di giugno pagata il mese successivo va nella denuncia di giugno.

La successiva circolare 73 del 24/06/2022 allarga ulteriormente il campo in quanto ammette il riconoscimento dell'indennità anche nella mensilità di competenza del mese di luglio seppure pagata ad agosto. Con una chiave di lettura leggermente diversa consente l'erogazione dell'indennità nelle retribuzioni di giugno o di luglio indipendentemente dalla data di pagamento in quanto le lega alla data di scadenza dell'UniEmens prevista rispettivamente al 31 luglio e al 31 agosto.

Con questa indicazione si risolve il problema dei tempi determinati e dei supplenti pagati ad agosto per la mensilità di competenza di luglio.

Dal punto di vista operativo rimane aperto il problema dei tempi determinati assunti nel corso del mese di luglio dopo la chiusura degli stipendi. L'unica possibilità per riconoscere il bonus di 200 euro è quella di effettuare una seconda elaborazione degli stipendi all'inizio del mese successivo.

## **Il recupero in UniEmens**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;

- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
  - nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
- Le indicazioni più recenti sono contenute nella circolare Inps 73/2022.

### **Il dipendente deve essere in servizio a luglio**

Il messaggio Inps 2505 del 21/06/2022 ha specificato che "il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022".

La norma non prevede espressamente questo requisito. L'istituto di previdenza sembra arrivare a questa conclusione considerando che l'indennità deve essere riconosciuta con la retribuzione erogata nel mese di luglio.

La "sussistenza" del rapporto di lavoro risulta confermata anche quando la retribuzione viene "azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi)".

La sussistenza del rapporto in presenza di "eventi tutelati" dovrebbe trovare applicazione per tutte le assenze previsti dal CCNL o dalla norma (malattia, infortunio, congedo di maternità, paternità e parentale, assistenza handicap, ecc).

La circolare 73/2022 conferma questa impostazione.

Al contrario, non è chiaro come ci si debba comportare in caso di aspettativa non retribuita in quanto il rapporto di lavoro, seppure sussistente, risulta sospeso.

Dubbi anche sulla maternità fuori dal rapporto di lavoro in quanto se da una parte il rapporto giuridico è cessato dall'altra se si continua ad erogare l'indennità di maternità. In una logica di utilità del periodo ai fini contributivi, più che giuridica in senso stretto, si potrebbe anche ipotizzare che il bonus possa essere riconosciuto.

### **L'esonero contributivo dello 0,80%**

L'erogazione dell'indennità risulta riservato ai dipendenti in servizio a luglio a tempo determinato o indeterminato che "nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero" dello 0,80% "per almeno una delle mensilità".

Risulta necessario indagare se per l'erogazione del bonus sia necessario aver beneficiato dello sgravio ovvero possa considerarsi sufficiente averne avuto i requisiti (anche senza il materiale riconoscimento). La circ. 73/2022 sembra propendere per questa seconda ipotesi in quanto fa riferimento ai dipendenti "aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021" (0,80% di riduzione contributiva). Anche il successivo paragrafo conferma l'interpretazione estensiva affermando che il beneficio può essere erogato "ricorrendone i presupposti previsti dalla legge".

## **L'estensione del periodo fino al 23 giugno**

La novità più rilevante della circolare 73/2022 riguarda il periodo durante il quale il dipendente deve aver avuto il beneficio. La norma afferma chiaramente il lasso temporale si colloca nei primi quattro mesi. Al contrario, l'Inps, con parere favorevole anche del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, "precisa che (...) tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare". Sembra incredibile che un'affermazione così importante venga liquidata con una frase priva di qualsiasi approfondimento. Peraltro, non resta che soprassedere sul fatto che una circolare non può modificare il dettato normativo (anche se ormai si è abituati a questa bad-practice); si spera che l'indicazione venga recepita in sede di conversione. Ma al di là delle evidenti criticità si tratta ora di capire come applicare l'allargamento del lasso temporale.

In primo luogo sembra che il bonus possa essere erogato anche ai dipendenti che abbiano beneficiato dello sgravio solo nel mese di maggio. Nello specifico si potrebbe trattare dei dipendenti assunti a maggio e privi di datore di lavoro nel primo quadrimestre. Oppure di dipendente che da gennaio ad aprile non hanno goduto della riduzione contributiva e che a maggio hanno una retribuzione che rientra nel limite (ad esempio perché in aspettativa con retribuzione ridotto piuttosto che per riduzione del trattamento accessorio).

In secondo luogo si deve capire cosa succede nei giorni dal 1' al 23 giugno (giorno precedente la pubblicazione della circolare). Per i dipendenti assunti all'inizio di giugno e pagati nello stesso mese si pone il problema del mancato pagamento prima del 23 giugno (solitamente si paga il 27). Maggiori difficoltà si incontrano per gli assunti a ridosso del 23 giugno il cui rateo di retribuzione è scivolato al mese di luglio.

Allo stato attuale non ci sono risposte. Quello che sembra abbastanza assodato è che non rientrano le assunzioni avvenute dal 24 giugno in poi.

## **La preventiva dichiarazione**

Per i dipendenti che hanno beneficiato dello sgravio contributivo per almeno una mensilità tra gennaio e aprile (con proroga al 23 giugno), l'indennità viene erogata automaticamente dal datore di lavoro a condizione che il dipendente dichiari quanto segue:

- non essere titolare di una prestazione pensionistica (art. 32, comma 1);
- non beneficiare di reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18). Non è chiaro se il reddito di cittadinanza riguardi solo il dipendente ovvero anche uno dei componenti il nucleo.

L'indennità può essere erogata una sola volta anche nel caso in cui vi siano più rapporti di lavoro. Il messaggio Inps n. 2397/2022 chiarisce che il dipendente dovrà dichiarare di "non avere fatto analogha richiesta ad altri datori di lavoro". Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato dell'indennità da più datori di lavoro l'Inps comunicherà l'importo della compensazione da recuperare sul dipendente. La somma indebitamente riconosciuta verrà ripartita in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Seppure in assenza di indicazioni in merito, per i dipendenti assunti in corso d'anno sarà necessario chiedere se in precedenti rapporti di lavoro abbiano beneficiato dello

sgravio contributivo dello 0,80% in almeno una mensilità tra gennaio ad aprile (con proroga al 23 giugno). Anche questa condizione non è richiesta in modo esplicito dalla norma ma deve essere verificata prima di erogare l'indennità. La richiesta risulta superflua per tutti i dipendenti in servizio dall'inizio dell'anno.

In merito alla natura della dichiarazione si ritiene che la stessa possa essere effettuata in forma libera senza la necessità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Qualora il dipendente non presentasse la dichiarazione il datore di lavoro non potrebbe erogare l'indennità. Può essere importante chiarire al dipendente che, allo stato attuale, non ci sono indicazioni in merito alla possibilità di poter ricevere nei mesi successivi l'una tantum.

Dal punto di vista operativo, considerando che gli stipendi vengono pagati il 27 del mese, sarà necessario fissare una data oltre la quale non si accetteranno più le dichiarazioni al fine di consentire la corretta predisposizione degli stipendi.

### **... i soggetti esclusi dalla dichiarazione**

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione solamente i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che elaborano gli stipendi tramite il MEF (NoiPA) in quanto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.L. 73/2022, le informazioni verranno comunicate direttamente dall'Inps.

Ne consegue che i dipendenti delle altre PA devono presentare la dichiarazione.

### **Una proposta di modulistica**

Fino al 24 giugno scorso, data del messaggio Inps n. 2559 e della circolare 73, i datori di lavoro si trovavano in una situazione quantomeno singolare in quanto devono richiedere ai dipendenti le dichiarazioni in assenza delle necessarie istruzioni.

In ogni caso, considerando le tempistiche necessarie per raccogliere le dichiarazioni, molti datori di lavoro si sono già attivati con moduli elaborati in autonomia.

In un precedente commento era stato proposto il seguente modello che sembra comunque in linea con le ultime indicazioni dell'Inps. Quindi chi lo ha utilizzato non deve richiedere una diversa dichiarazione.

#### **INFORMATIVA AL DIPENDENTE**

L'art. 31 del D.L. 50/2022 ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro da erogare nella mensilità di luglio 2022 ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre abbiano beneficiato dell'esonero contributivo per almeno un mese.

A tal fine è necessario che i dipendenti presentino all'ufficio personale l'allegata dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti entro il giorno \_\_\_\_\_ (indicare eventuali modalità di presentazione: cartacea, pec, mail, ecc.).

L'assenza della dichiarazione non consente l'erogazione dell'indennità una tantum.

ALLA C.A. DELL'UFFICIO PERSONALE  
DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Oggetto: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari ad euro 200,00 ex art. 31 D.L.50/2022.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

##### *Barrare le caselle interessate*

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30/06/2022;
- di non appartenere ad un nucleo familiare, in cui un componente percepisca il reddito di cittadinanza;
- di non richiedere il bonus D.L.50/2022 ad altro (eventuale) datore di lavoro, consapevole che l'indennità può essere erogata una sola volta da un unico datore di lavoro anche in presenza di più rapporti;

##### *Riservato ai dipendenti assunti dall'01/01/2022*

- di aver beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,80% almeno in uno dei mesi tra gennaio e aprile 2022 presso altro datore di lavoro.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **La modulistica proposta dall'Inps**

Con il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, l'Inps ha proposto un modello di dichiarazione che i datori possono utilizzare specificando che si tratta di uno "strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante".

La dichiarazione prevede le seguenti dichiarazioni:

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Richiede anche di allegare una copia della carta di identità.

### **Approfondimento: i trattamenti pensionistici**

La circolare 73/2022 approfondisce la nozione di trattamenti pensionistici per i quali l'indennità viene erogata direttamente dall'Inps.

Rientrano in questo alveo:

- i titolari di pensioni dirette;
- i titolari o contitolari di pensioni ai superstiti. Si ricorda che la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (c.d. pensione di reversibilità) o dell'assicurato (c.d. pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti;
- assegni ordinari di invalidità.

Per quanto attiene all'accompagnamento alla pensione rientrano:

- Ape sociale e volontaria;
- indennizzo ai commercianti;
- assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà;
- prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 4, c. da 1 a 7-ter, L. 92/2012);
- indennità mensile del contratto di espansione (art. 41, c. 5-bis, D.Lgs. 148/2015).

Nei trattamenti assistenziali si annoverano:

- le pensioni di inabilità;
- l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971;
- le pensioni per i ciechi e per i sordi non reversibile;
- l'assegno sociale (art. 3, c. 6, L. 335/1995);
- la pensione sociale (art. 26, L. 153/1969).

Non rientrano nell'ambito dei trattamenti pensionistici:

- i soggetti residenti con pensioni esclusivamente di fonte estera;
- le pensioni e rendite facoltative come nel caso delle casalinghe;
- i titoli titolari di rendite Inail o Ipsema;
- i vitalizi legati ad incarichi presso assemblee di natura elettiva.